



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24





PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

SEI ASSOCIAZIONI SINDACALI COALIZZATE PER MASSIMIZZARE I RISULTATI DEL RINNOVO CONTRATTUALE

Il Tavolo Negoziale è il fulcro della sindacalizzazione militare, un forum essenziale dove si discutono e si confrontano le esigenze del personale con il Governo, sia dal punto di vista economico che normativo.

L'attuale situazione è preoccupante: "Gli stanziamenti previsti nella Legge di Bilancio per il Comparto Sicurezza dovrebbero essere fissati al 16%, ma le risorse effettivamente allocate per il rinnovo contrattuale sono state solo del 6%.

Questo squilibrio finanziario rischia di compromettere la qualità e l'efficacia del nuovo contratto."

In risposta a questa criticità, le Associazioni Professionali e Sindacali dei Carabinieri (APCSM) affrontano una sfida cruciale: "Individuare e promuovere soluzioni che coniughino le esigenze operative del Servizio con i diritti e le necessità del personale in divisa."

Attualmente, sette APCSМ representative sono coinvolte nelle trattative con il Governo; di queste, sei hanno deciso di unirsi per formulare una proposta unica e articolata per la parte normo-accessoria del contratto.

Una decisione strategica che mira a potenziare le capacità negoziali e a ottenere risultati più incisivi rispetto alle singole richieste, che potrebbero risultare in contrasto tra loro e creare solo ulteriore disorientamento. L'obiettivo è risolvere le sperequazioni e le disarmonie legislative che da anni penalizzano quotidianamente le donne e gli uomini dei Carabinieri.

Vogliamo affrontare e risolvere le ingiustizie e i diritti negati, benché legittimamente maturati e riconosciuti dalla legge, affinché le esigenze di servizio non diventino un pretesto per sacrificare i diritti dei cittadini in divisa, costantemente sottoposti a rinunce e sperequazioni.



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

La carenza di organico non può e non deve essere compensata con sacrifici personali, ma attraverso soluzioni strutturali che evitino sovraccarichi di lavoro e stress, a danno della salute fisica e mentale dei militari.

Siamo fiduciosi che gli incontri e le discussioni future saranno ricchi di contenuti e proposte significative.

Noi, Associazioni unite, ufficializziamo le nostre proposte concrete per garantire che i diritti e la dignità dei Carabinieri siano rispettati e valorizzati.

Sim CC
Serpi

Usic
Tarallo

Unarma
Nicolosi

Nsc
Zetti

Siulcc
Calabrò

Usmia CC
Caforio



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

STRAORDINARIO

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, **“fermi restando gli attuali stanziamenti sul compenso di lavoro straordinario, gli attuali importi previsti sono incrementati del 10%, riducendo le risorse del monte ore originario”**. Le ore di straordinario, assegnate con decreto del ministro, dovranno tenere conto di una assegnazione omogenea per tutti e non in base al ruolo o incarico.

Estensione DPR 422/1977 al pari delle FFPP ad Ordinamento Civile a cui è stato esteso con DPR 164/2002 ovvero:

sopprimere l'articolo 27 comma 7 per il personale dei Carabinieri che prevede “il recupero compensativo” e introdurre la stessa locuzione e interpretazione, alla pari della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, dell'articolo 10 comma 6, che prevede, che le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo, in alternativa prevedere identica soluzione anche per Polizia ad Ordinamento Civile.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39

ARTICOLO 10 COMMA 6

6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.

ARTICOLO 27 COMMA 7

7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

Aggiungere inoltre che eventuali recuperi, possono essere esclusivamente richiesti dall'interessato con richiesta scritta

RIPOSO SETTIMANALE

Il diritto al riposo settimanale, costituzionalmente garantito e avente la caratteristica dell'irrinunciabilità, ha la finalità di consentire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

- 1) Il riposo settimanale, ha una durata di 24 ore e decorre dalle 00,00 del giorno a cui si riferisce. Il militare ammesso a fruire del riposo settimanale, non può essere impiegato nell'intervallo temporale delle 6 ore che precedono il servizio e nelle 8 ore successive al termine dello stesso. Qualora l'impiego del militare non ricada nelle fasce orarie testè indicate, sarà rimessa all'interessato la scelta di fruire o non fruire del riposo programmato.
- 2) Qualora al militare che decida di non fruire del riposo programmato poiché ricade in fasce orarie diverse di quelle di cui al comma 1, viene corrisposta l'indennità di compensazione
- 3) Il Riposo settimanale è programmato dall'interessato e la programmazione può essere revocata per esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili e per tale motivo, si corrisponde l'indennità di compensazione.



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

INDENNITÀ CONTROLLO DEL TERRITORIO

Rimodulare art 46 D.P.R. 57/2022

A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma 1, lettere c) , d) , e) , 174, limitatamente ai reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e 174 -bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennità nella misura di:

A decorrere dal 01 gennaio 2026 e nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, impiegato in servizi preventivi o repressivi di natura esterna, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennità nella misura di:

- a) **euro 5**, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59;
- b) **euro 10**, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00.

1. L'indennità di cui al presente articolo:

a) non è cumulabile con quella di missione nonché con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali è attribuito il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico;

b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.

2. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

INDENNITÀ ESTERO

L'art 48 del DPR 57/2022 è esteso al personale dell'Arma dei Carabinieri che svolge servizio presso il centro di cooperazione di polizia di Thorl Maglem (Austria), Modane e Ventimiglia (Francia), Chiasso (Svizzera).

INDENNITÀ DI COMANDO

Impegno di quattro milioni di euro per garantire indennità comando a tutti gli aventi diritto. Tale indennità sarà corrisposta a tutti i contrattualizzati con potere di memoriale.

ART 12 DPR 164/2002 TRATTAMENTO ALTA MONTAGNA FORESTALE

Il comma 4 del citato DPR o viene annullato e le risorse attualmente allocate sul capitolo vengono ridestinate oppure, o si estende a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri, chiarendo che per altitudine, si intende il punto più alto presente nel territorio raggiungibile da presidiare.

LICENZE E RIPOSO SOLIDALE

Art. 53 D.P.R. 57/2022

Licenza e riposo solidale

1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di

cure costanti:

a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue,



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale,

rispettivamente, su cinque o sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. La cessione di cui al comma 1:

a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è

revocabile;

b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e

può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure

definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

previa acquisizione del parere delle rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza

militare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

3. Il militare ricevente:

a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di

appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata

da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;

c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza

ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di

pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.

4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle

necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti

dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della

licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se

ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del

comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 12649/2023

Estendere il diritto all'esonero del lavoro notturno anche per le Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare che si occupano di persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

D.P.R. 21.04.2023 NR. 66

l'applicazione estensiva al personale dell'Arma dei Carabinieri degli artt. 48 bis, 48 ter e 61 bis regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985 n. 782 introdotti con il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2023, n. 66 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 il 9 giugno 2023.

SERVIZI INTERNI DI CASERMA - D.P.R. 254/1999 - Art 64

Modificare

Comma 1 a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'art 64 DPR 254/1999 è sostituito dal seguente:

ove sia disposto di assicurare, per turni unici, servizi interni di caserma presso Reparti Arma o della GdF, al personale impiegato in tali servizi, compete, per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennità di servizio notturno e festiva, in misura non inferiore al 100% di quello stabilito per ogni ora di straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti Generale, d'intesa con le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art. 1478 D. Lgs 66/2010, sono stabiliti l'entità del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della Difesa e dell'Economia.

Comma 2 Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate con il compenso del lavoro straordinario o su richiesta dell'interessato recuperate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

ORARIO DI LAVORO

Rilettura e riscrittura dell'articolo inerente l'orario di lavoro.
Tutte le precedenti norme si intendono abrogate.

Comma 1 La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, (AGGIUNGERE) suddivise su cinque giorni per i lavori d'ufficio (fino a livello Comando Compagnia) e sei giorni per le esigenze operative e semi operative



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

Comma 2 Il personale in servizio che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinarie e straordinarie, i recuperi di cui al comma 4 dpr 51/2009 art 38. Il personale ha diritto ad un intervallo tra un turno e l'altro di almeno 12 ore al fine di consentire un giusto recupero psico-fisico. Il turno del militare inviato in missione o in ordine pubblico il cui servizio si protrae per almeno tre ore oltre le 24,00, si intende completato ai fini dell'espletamento dell'orario di obbligo settimanale. Il militare che durante il turno di servizio, si assenta per malattia, laddove ha già espletato almeno tre ore di servizio, non perde le indennità maturate per il servizio svolto

Comma 3 Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute esigenze di servizio, sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di 12,00 euro, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

Comma 4 L'indennità di cui al comma 3, è corrisposta anche in mancanza di programmazione obbligatoria per cause non dipendenti dal militare interessato o per programmazione effettuata senza il suo consenso.

Comma 5 Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo che l'amministrazione è tenuta a far fruire entro le quattro settimane successive.

Comma 6 i riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, o per frequenza di corsi, sono fruiti all'atto del rientro nel Reparto di appartenenza, nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi maturati, ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile e l'amministrazione è tenuta entro quattro settimane a concedere i riposi maturati.

Comma 7 le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso di lavoro straordinario. Le eventuali ore che non siano state retribuite con gli ordinari o straordinari stanziamenti di bilancio, possono essere recuperate esclusivamente su richiesta del militare interessato mediante riposo compensativo



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

entro il 31 dicembre dell'anno cui sono state effettuate. Le ore non recuperate saranno pagate con gli stanziamenti di bilancio dell'anno successivo a quelle di maturazione.

Comma 8 programmazione settimanale dei servizi. L'amministrazione è obbligata alla programmazione settimanale dei servizi ed in assenza o modifica di tale programmazione, viene corrisposto al militare interessato un importo di 10,00 euro al giorno per ogni mancata programmazione o modifica del turno giornaliera.

Comma 9 INDENNITÀ DI COMPENSAZIONE A decorrere dal 1° GENNAIO 2025, nel caso in cui il personale sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, fermo restando il diritto al recupero, l'indennità prevista ai sensi dell'art. 27, co. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 a compensazione della sola prestazione ordinaria di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 15,00

TUTELA LEGALE

Modifiche

Art 29 DPR 39/2018

Comma 1 eliminare ultimo periodo "Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

Comma 2 eliminare compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza Comma 4 aggiungere archiviazione, assoluzione con qualsiasi formula

Comma 5 sostituire limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura con rispetto parametri forensi di cui al D.M. 2014 del ministero grazia e giustizia

PRESENZA QUALIFICATA - DPR 254/1999 - Modificare:

Comma 1 Confermato

Comma 2 Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all'art 16 del DPR 359/1996 di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola amministrazione, confluisce nelle risorse di cui all'art 53 DPR 254/1999. Con distinti decreti del Ministro della Difesa e del Ministro delle Finanze, su proposta dei rispettivi comandanti generali, in contrattazione con le sigle sindacali riconosciute



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

rappresentative ai sensi dell'art 1478 D. Lgs 66/2010, ai sensi dell'art. 59 sono annualmente determinati gli incarichi, le modalità ed i criteri per la destinazione ed utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

Comma 3 eventuali impieghi diversi da quelli previsti nella contrattazione di cui all'articolo precedente, sono compensati con una indennità di ulteriori 12,00 euro cumulabili sia con la presenza qualificata che con il lavoro straordinario.

BUONO PASTO

Erogazione dei ticket direttamente in busta paga e obbligo di elargizione dello stesso quando il pasto non viene consumato in locali idonei e predisposti a tale scopo.

Misura necessaria a seguito di continue segnalazioni da parte del personale sui pasti chiamati a "sacchetto" consumati nei mezzi o per strada.

Aumento del valore del ticket almeno a 10.00 euro. Attualmente il valore è di 7 euro, determinato con il D.P.R. n.51 del 2009 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007). Sarebbe necessario, considerato nel corso degli ultimi anni l'innalzamento esponenziale del costo dei beni alimentari, rideterminare l'ammontare ad almeno 10 euro.

LICENZE

L'art. 3 della Costituzione stabilisce a riguardo che:

“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. La loro funzione è di garantire il recupero delle energie psico-fisiche spese nell'attività lavorativa e dedicarsi alla propria vita privata.



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

La programmazione della licenza è annuale e deve essere sempre rispettata. Su richiesta del personale può essere concessa la licenza non programmata, previa valutazione delle esigenze dell'amministrazione che valuteranno le imprescindibili esigenze di servizio per l'eventuale non concessione. Le ferie non fruito durante l'anno, devono essere monetizzate, quando in situazioni non fronteggiabili non vengano concesse. Non possono essere recuperate l'anno successivo.

Art. 47 D.P.R. 57/2022:

Estensione a chi svolge attività tecnica / amministrativa per la gestione del personale mediante utilizzo di sistemi informatici centralizzati (es. Comando Generale, fino a livello di Comandi Compagnia) per almeno 6 ore continuative.

ISTITUZIONE NUOVE INDENNITA':

Indennità di negoziatore

La creazione di un'indennità per gli operatori "NEGOZIATORI" per ogni intervento operato.

Manutenzione uniforme

Riconoscere al personale in uniforme un'indennità, in misura di €uro 1,00 giornaliera, in relazione all'effettiva presenza in servizio. L'Amministrazione beneficerebbe di una significativa riduzione di spesa, evitando la sostituzione del capo di vestiario per "precoce logorio", laddove molte criticità potrebbero invece risolversi in semplici riparazioni sartoriali (cuciture, restringimento taglia, sostituzioni zip ed altro), che per evidenti ragioni non possono ricadere sullo stipendio del dipendente. Tale provvedimento potrebbe comportare persino un risparmio della spesa pubblica



PROPOSTE CONTRATTUALI FFOO 22-24

Indennità Referenti telematici/informatici

Al referente informatico viene riconosciuta una indennità di euro 5 al giorno

Indennità Investigazioni Scientifiche

A decorrere dal 1° gennaio 2025, al personale militare in servizio presso i reparti del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) e Reparto Operativo Speciale (R.O.S.), compete l'indennità mensile di euro 40.